

OBBLIGATORIO DAL 1° LUGLIO - 18 GIUGNO 2019 ORE 06:00

Processo tributario telematico: dalla conversione dei files alla firma digitale

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Istruzioni ed esempi

Le specifiche tecnico-operative previste per il processo tributario telematico devono essere rispettate non soltanto in occasione dell'upload dei file tramite la piattaforma del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), ma sin dalla notifica dell'atto introduttivo tramite posta elettronica certificata - PEC. Una fase delicata nella predisposizione degli atti processuali e dei documenti informatici allegati è rappresentata dalla conversione dei file nei formati ammessi e dalla successiva sottoscrizione con firma digitale. La firma digitale ammessa è di tipo CAdES, vale a dire quella caratterizzata dall'aggiunta dell'estensione P7M.

Nel **processo tributario telematico** gli atti processuali devono essere convertiti in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, mentre i documenti informatici allegati devono essere convertiti in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b oppure TIFF: ciononostante, è preferibile utilizzare il formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b** anche per i secondi.

L'utente deve convertire ogni file in tali formati e solo successivamente deve apporre la firma digitale.

Nota bene


L'utilizzo del formato PDF/A permette di superare possibili **anomalie** che altrimenti verrebbero riscontrate nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la completa "gestione" e successiva "conservazione" dei documenti informatici inviati.

Come si effettua la conversione del file in PDF/A?

L'utente può installare nel proprio PC un programma di **videoscrittura** idoneo alla conversione del documento informatico nel formato PDF/A (Word, OpenOffice, Libre Office etc.).

Ad esempio, se si usa il programma con licenza libera denominato "OpenOffice", nella barra dei menu è necessario selezionare la voce "File". Nel menu a tendina che così si apre bisogna cliccare

“Esporta nel formato PDF”.



Nella scheda “Generale” della finestra “Opzioni PDF” è necessario spuntare la voce “PDF/A-1a” e poi cliccare su “Esporta”. Il file così generato viene salvato dal programma nella cartella selezionata dall’utente.

L’utente può utilizzare programmi ad hoc come PDFCreator oppure avvalersi di **servizi di conversione** disponibili online gratuitamente, come PDFTRon

Trascina qui i file per convertirli in PDF/A

1.  
2.  

I file sono privati e vengono cancellati automaticamente dopo 48 ore.

La conversione automatica o batch è disponibile tramite la nostra [library PDF/A..](#)

o DOCUpub

1. Conversion Settings

Output format:

PDF/A ▼

Output Intent:

sRGB ▼

2. Select the File to convert

Scegli file Nessun file selezionato

Upload limit: 20MB per file [Supported Formats](#)

3. Delivery Method

Wait for conversion in browser ▼

Upload & Convert

[Reset settings](#)

caricando il file PDF da convertire e prestando ovviamente attenzione alla corretta selezione del formato di output PDF/A.

Esiste uno strumento di verifica e conversione dei file per il PTT?

Nel Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) è stato messo a disposizione degli utenti registrati un servizio di **verifica e conversione dei file** TIF/TIFF e PDF/A in fase di preparazione degli atti: tale funzionalità permette di controllare il formato, la dimensione (non superiore a 10MB) e il nome del file (non superiore a 100 caratteri), nonché di trasformarlo in formato PDF/A.



Il servizio è raggiungibile dalla homepage del S.I.Gi.T. cliccando sulla voce “Verifica e conversione file PDF/A” presente nella scheda “Servizi e Utilità”.



Il file da verificare deve essere caricato dalla cartella del personal computer in cui è conservato. Deve poi essere indicata la descrizione del file selezionando tra le voci elencate nel menu a tendina. Dopo aver inserito il codice di sicurezza, si deve cliccare sul tasto “Verifica formato”.



Il sistema comunica all’utente se l’operazione di upload è avvenuta correttamente.

✔ Operazione avvenuta con successo, consultare la sezione Le mie richieste per verificare l'esito

Il sistema fornisce l'esito della verifica nella sezione "Le mie richieste".

Le mie richieste

- Per verificare l'esito cliccare su Aggiorna richiesta 
- Per convertire il file cliccare su Converti file 
- Per scaricare il file convertito cliccare su Salva file 

Numero Richiesta	Nome File	Data	Passo Richiesta	Stato Richiesta	Risultato	Azioni
201923490	prova.pdf	08/06/2019	Formato OK	Completato	File conforme	

Un elemento trovato.

È necessario firmare digitalmente i file?

Nel processo tributario telematico **tutti i file** devono essere firmati digitalmente, siano essi atti processuali o documenti informatici allegati.

A tal fine l'utente deve disporre di un programma di gestione della **firma digitale**.

Alcuni programmi consentono l'uso della **firma massiva o multipla** per la sottoscrizione digitale di più documenti informatici in contemporanea: con questo strumento è possibile selezionare più file contenuti in una cartella e di firmarli con un'unica operazione.

Quale tipologia di firma digitale è ammessa?

La firma digitale ammessa è di **tipo CADES**, vale a dire quella caratterizzata dall'aggiunta dell'estensione **P7M**.

Il file risultante può essere denominato come segue: <nomefile>.pdf.p7m (ad esempio "ricorso.pdf.p7m" oppure "all. 01_procura alle liti.pdf.p7m" oppure "all. 02_atto impugnato.pdf.p7m" etc.).

Qualora il file sia firmato digitalmente da più soggetti, l'estensione P7M viene aggiunta al nome del file tante volte quante sono le sottoscrizioni: ad esempio in caso di duplice sottoscrizione, il file può assumere la seguente denominazione <nomefile>.pdf.p7m.p7m.